



Studio Scibetta
Consulenza Societaria e Fiscale

www.studioscibetta.com

Piazza G. Mazzini, 27
00195 - Roma

Tel. 06.37.35.07.80 - 06.37.35.07.81

Email: info@studioscibetta.com

PEC: studioscibetta@legalmail.it

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

n. 56 del 12 Aprile 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del I trimestre 2019: alla cassa entro il 23 aprile 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **il prossimo 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019**. Per effetto del DM 28.12.2018, infatti, *"il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo"*. **Considerato che il 20.4.2019 cade di sabato** e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, **la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo**, in aderenza al disposto di cui all'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011. **Essendo la fattura elettronica un documento informatico, il versamento dell'imposta è regolato dalle disposizioni di cui al DM 17.6.2014**. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14.4.2015 n. 16, **tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72**. **La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture segue le regole stabilite dal novellato art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014**. In particolare, il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche **avviene il portale "Fatture e corrispettivi"**, che contiene **una sezione appositamente dedicata allo scopo**. Nell'area riservata del soggetto passivo IVA, è **disponibile la voce di menù "Pagamento imposta di bollo"** (nella sezione "Home consultazione"). Il sistema consente **la visualizzazione dei dettagli dell'imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento**, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e **pone in evidenza il numero di documenti emessi e il totale dell'imposta calcolata** come somma dei valori indicati nelle singole fatture. È consentita, tuttavia, **la possibilità di modificare il numero dei documenti**, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso, **il sistema procederà al calcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente**, moltiplicato per l'imposta dovuta per ciascun documento (2,00 euro). **Il soggetto passivo potrà**

scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite "F24" o "F24EP", utilizzando i codici tributo istituiti con la R.M. 94.2019 n.42.

Premessa

Le **fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista**, in generale, **per le fatture cartacee**. Sul punto, si ricorda che, **esistono tre diversi elementi che possono escludere l'applicazione dell'imposta di bollo sulla fattura**:

→ **l'imponibilità ad IVA dei corrispettivi fatturati** (principio di alternatività IVA-bollo).

Osserva

In base a tale principio l'imposta di bollo di 2,00 euro non è dovuta per le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA. Sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternatività, **le fatture emesse in applicazione del regime del reverse charge**, in quanto riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo dell'inversione contabile;

→ **l'importo della somma fatturata, non superiore a 77,47 euro**;

→ **l'operatività di specifiche esenzioni**.

Osserva

Ad esempio, **sono specificatamente esenti da imposta di bollo**:

- **le fatture che riguardano cessioni all'esportazione**, dirette o triangolari;
- **le fatture relative ad operazioni intracomunitarie**;
- **le fatture scambiate fra organi della Pubblica Amministrazione**.

Pertanto, **l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro** (fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni).

Osserva

Tali fatture devono riportare l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014.

Il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche **avviene secondo le modalità di cui all'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014**. Tuttavia, **le modalità e la periodicità del versamento sono state modificate dal DM 28.12.2018**: è stato disposto, infatti, che *“il pagamento*

dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare" sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.

Osserva

La principale novità consiste nel fatto che, mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell'imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la norma, nella sua nuova stesura, **fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche**. Volendo esemplificare, se con la previgente disciplina l'intera imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 2019 **avrebbe dovuto essere versata entro il 30 aprile 2020**, con le nuove regole dovrà essere corrisposto **l'importo dovuto per il primo trimestre entro il 23 aprile 2019** (primo giorno feriale successivo, essendo il 20 festivo).

Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 01.01.2019.

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo

Come sopra accennato se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, l'imposta deve essere assolta con modalità virtuale. In particolare, per le **fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre dell'anno solare, il termine di versamento coincide con **il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento**.

Conseguentemente, **entro il prossimo 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019**

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Ipotesi	Versamento
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo	Entro il 23.04.2019
Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno	Entro il 20.07.2019
Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre	Entro il 20.10.2019
Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre	Entro il 20.01.2020

Modalità di pagamento imposta di bollo

La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue, come detto, le regole differenti, stabilite dal novellato art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014. In particolare, è previsto che, **l'Agenzia delle Entrate**, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute, **rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto**, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Al servizio, disponibile nell'area riservata del soggetto passivo IVA, **si può accedere tramite la sezione “Home Consultazione”**, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di bollo”.

Osserva

Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell'imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell'imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture. Va sottolineato, peraltro, come sia consentita la modifica del numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio¹.

Definito l'importo **sarà possibile procedere al pagamento**. Il portale proporrà **una mascherina contenente:**

- ➔ **la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo;**
- ➔ **l'anno e il trimestre di riferimento;**
- ➔ **il numero di documenti emessi e il totale dell'imposta riportata sui documenti;**
- ➔ **il numero dei documenti dichiarati e l'imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi.**

Il soggetto passivo potrà scegliere **se procedere al pagamento mediante:**

- ➔ **addebito su conto corrente bancario o;**

Osserva

Nel primo caso sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

- ➔ **tramite “F24” o “F24EP**

¹ In tal caso il sistema procederà al calcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente, moltiplicato per l'imposta dovuta per ciascun documento (2 euro). Si tratta di un'importante funzionalità, che sembrerebbe poter consentire di ovviare all'eventuale mancata valorizzazione del campo “Dati Bollo” nei file fattura.

In alternativa all'addebito sul conto corrente, è **possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.**

Con risoluzione n. 42/2019, **sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell'imposta di bollo ex art. 6 del DM 17 giugno 2014, distinti in relazione al periodo di competenza**

Codice tributo	Trimestre di riferimento
2521	I° trimestre
2522	II° trimestre
2523	III° Trimestre
2524	IV° Trimestre

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione dell'anno cui il versamento si riferisce nel campo "anno di riferimento".

Quanto al modello "F24 Enti pubblici", dovrà essere indicato il valore "F", nel campo "sezione" e l'anno cui si riferisce il versamento nel campo "riferimento B".

Va segnalato, inoltre, che **nel documento di prassi sono stati anche definiti i codici utilizzabili per il versamento di eventuali sanzioni e interessi.**

Codice tributo	
2525	Sanzioni
2526	Interessi

Imposta di bollo fatture elettroniche

Termine. Versamento con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento

Modalità. Addebito su conto corrente bancario o postale, in alternativa a pagamento tramite modello F24

Esempio

Si fornisce qui di seguito un **esempio di compilazione di F24 con riferimento al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, ipotizzando che nel primo trimestre 2019 siano state emesse **21 fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo di 2,00 euro**, per un totale di $21 \times 2,00 = 42,00$ euro dovuti.

CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE		V R D F N C 7 5 R 1 4 L 2 1 9 J							
cognome, denominazione o ragione sociale								nome	
DATI ANAGRAFICI		VERDE							
data di nascita		anno (M e R)		comune (o Stato estero) di nascita				prov.	
1 4 1 0 1 9 7 5		M		TORINO				T O	
comune		prov.		via e numero civico					
TORINO		T O		VIA ROMA 8					
DOMICILIO FISCALE		TORINO							
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare									
SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	circolo/regione/prov./muni. r.l.	anno di riferimento	importi e debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		2521		2019	42,00				
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio		codice atto							
				TOTALE A		42.00		B	
								SALDO (A-B)	
								42.00	

Osserva

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, **che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018** (in scadenza il prossimo 30 aprile), **dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell'imposta relativa ai documenti informatici** ("2501" o "2502" per le relative sanzioni).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti